



Repubblica di San Marino
Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

**RELAZIONE PER LA PRESA D'ATTO DELL' ACCORDO TRA LA REPUBBLICA
DI SAN MARINO E LA GEORGIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E
PREVENIRE L'EVASIONE FISCALE IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E
SUL PATRIMONIO, FIRMATA A NEW YORK IL 28 SETTEMBRE 2012**

Signor Presidente,

Signore e Signori Membri della Commissione Affari Esteri,

ho l'onore di presentare Loro per la presa d'atto l'Accordo tra la Repubblica di San Marino e la Georgia per evitare le doppie imposizioni e prevenire l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata a New York il 28 settembre 2012.

Dal punto di vista contenutistico, l'Accordo crea le premesse di una futura migliore collaborazione economica tra la Repubblica di San Marino e la Georgia rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei beneficiari dello stesso.

L'Accordo consta di 30 articoli e di un Protocollo e ricalca sostanzialmente il modello 2005 dell' Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per i Trattati contro le doppie imposizioni.

Gli articoli 1 e 2 individuano la sfera soggettiva e oggettiva di applicazione dell'Accordo, mentre gli articoli 3, 4 e 5 contengono le definizioni, particolarmente dettagliate per ciò che riguarda la residenza (art. 4) e la stabile organizzazione (art. 5).

Gli articoli da 6 a 21 trattano dell'imposizione sui redditi: in particolare, i redditi che un residente di uno Stato contraente percepisce da beni immobili situati nell'altro Stato sono imponibili in quest'ultimo (articolo 6), mentre gli utili delle imprese sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa (articolo 7) a meno che questa non



Repubblica di San Marino
Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione.

I dividendi societari (articolo 10) sono imponibili di norma solo nello Stato di residenza del beneficiario, e anche gli interessi (articolo 11) e i canoni (articolo 12). Lo Stato in cui tali redditi sono prodotti potrà comunque prelevare sui dividendi un'imposta, per cui sono fissati precisi limiti massimi. Tali soglie si applicano solo se chi percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario e risiede nell'altro Stato contraente. Anche per ciò che concerne i redditi da lavoro subordinato (articolo 14), il criterio per l'imputazione della tassazione è costituito dalla prevalente esplicazione dell'attività nello Stato di residenza. A norma dell'articolo 16 inoltre i compensi per artisti e sportivi sono tassabili nello Stato di prestazione effettiva dell'attività.

Le pensioni sono imponibili nello Stato di residenza del beneficiario, salva la possibilità che esse siano tassate anche dallo Stato di provenienza (articolo 17). L'articolo 21 riguarda l'imposizione su redditi diversi da quelli trattati agli articoli precedenti, e stabilisce che essi siano di regola imponibili solo nello Stato di residenza di chi li percepisce.

L'articolo 22 stabilisce che il patrimonio immobiliare venga tassato nello Stato in cui è situato, quello composto da beni mobili sia imponibile nello Stato in cui la stabile organizzazione dell'impresa che ne ha la proprietà, mentre quello costituito da navi ed aeromobili sia imponibile nello Stato ove è situata la direzione effettiva della impresa. Ogni altra tipologia di patrimonio sarà imponibile nello Stato di residenza.

All'articolo 23 viene definito quale metodo per evitare le doppie imposizioni il meccanismo della deduzione dall'imposta, in accordo con tutte le altre Convenzioni negoziate da San Marino nella stessa materia.

All'articolo 24 viene stabilito il principio di non discriminazione, per cui i cittadini di uno Stato non possono subire nell'altro Stato un'imposizione più onerosa di quella cui sarebbero sottoposti i soggetti ivi residenti. L'articolo 26, che riproduce nella



Repubblica di San Marino
Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

sostanza quello del modello di Accordo dell'OCSE, prevede lo scambio di informazioni tra le Autorità nel rispetto delle legislazioni interne. L'articolo 29 reca disposizioni relative all'entrata in vigore.

La conclusione del suddetto Accordo dimostra ancora una volta la determinazione del Governo sammarinese di proseguire la sua azione di cooperazione internazionale in materia fiscale.

Considerata l'importanza di tale strumento ho l'onore di richiedere alla Commissione Affari Esteri di prendere atto dell'Accordo tra la Repubblica di San Marino e la Georgia per evitare le doppie imposizioni e prevenire l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e del relativo Protocollo, di cui il Congresso di Stato, con delibera n. 5 del 15 maggio 2012, ne ha autorizzato la stipula, in vista della ratifica da parte del Consiglio Grande e Generale, secondo le normative vigenti.